

BONIFICI ESTERI**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e forma giuridica:	BANCA INTERPROVINCIALE S.p.A.
Forma giuridica:	Società per Azioni
Sede legale e amministrativa:	Via Emilia Est, n. 107 - 41121 MODENA
Telefono:	059/2932100
Fax:	059/2930001
Indirizzo telematico:	info@bancainterprovinciale.it
Codice A.B.I.:	03395
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:	5710
Sistemi di garanzia cui la Banca aderisce	Fondo Interbancario Tutela dei Depositi Fondo Nazionale di Garanzia
Capitale sociale	Euro 40.000.000,00

BONIFICI ESTERI

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE E DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

Con l'operazione di bonifico transfrontaliero la Banca mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo) o effettua su disposizione del cliente un pagamento a favore di terzi (bonifico in partenza).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento CE n. **924/2009** del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri le commissioni applicabili da un prestatore di servizi di pagamento (la Banca) a un utilizzatore di servizi di pagamento per pagamenti **transfrontalieri** fino a **50.000** euro **sono uguali** a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento agli utilizzatori di servizi di pagamento per corrispondenti pagamenti **nazionali** dello stesso valore e nella stessa valuta.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- in presenza di disposizioni di bonifico in cui risultano mancanti, incompleti o errati i dati (coordinate) considerati essenziali per la sua esecuzione (nome e indirizzo del beneficiario, indirizzo *swift* (BIC) della banca presso cui il beneficiario intrattiene il conto e numero del conto stesso in formato IBAN), la messa a disposizione dei fondi potrebbe subire ritardi o disguidi non imputabili alla banca incaricata;
- la mancata o ritardata esecuzione del bonifico dovute a causa di forza maggiore (scioperi, sommosse, etc...) o altre non imputabili a banche;
- variabilità del tasso di cambio, qualora il bonifico sia effettuato in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

BONIFICI ESTERI

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

BONIFICI IN PARTENZA

SPESE FISSE

	Con regolamento per cassa	Con regolamento in conto corrente
Bonifici transfrontalieri (Regolamento CE 924/2009)	Euro 7,00	Euro 3,50
Bonifici non rientranti nel Regolamento CE 924/2009	Euro 14,00	Euro 14,50
Penale per coordinate assenti e/o incomplete, da percepire in aggiunta alle spese per operazione (salvo recupero di eventuali spese reclamate da banche estere)	Euro 3,50	Euro 3,50

SPESE VARIABILI

Bonifici transfrontalieri (Regolamento CE 924/2009)	
Bonifici non rientranti nel Regolamento CE 924/2009	
Commissione di negoziazione percentuale	0,25% del controvalore con un minimo di Euro 2,20

ALTRE COMMISSIONI

Bonifici in partenza non rientranti nel Regolamento CE 924/2009	
Commissioni per operazioni con natura di giroconto	Euro 6,00
Commissione per recupero spese per bonifici indirizzati a banche non aderenti al circuito SWIFT	Euro 10,00
Spese per bonifici urgenti	Euro 15,00

VALUTE

Bonifici in partenza – Valuta di addebito in conto corrente	
Bonifici transfrontalieri rientranti nel Regolamento CE 924/2009.	1 (un) giorno lavorativo
Bonifici rientranti nella Direttiva 2007/64/CE (c.d. Direttiva PSD)	1 (un) giorno lavorativo

BONIFICI ESTERI

BONIFICI IN ENTRATA

SPESE FISSE

Bonifici transfrontalieri in entrata - Regolamento CE 924/2009	Nessuna
Bonifici non rientranti nel Regolamento CE 924/2009 in entrata	Euro 6,00

SPESE VARIABILI

Bonifici transfrontalieri rientranti nel Regolamento CE 924/2009	
Bonifici non rientranti nel Regolamento CE 924/2009	
Commissione di negoziazione percentuale	0,25% del controvalore con un minimo di Euro 2,20

ALTRE COMMISSIONI

Comunicazione di conferma di esecuzione del bonifico:	
- verso Ordinante italiano	Euro 4,00
- verso Cliente / Beneficiario Estero	Euro 7,00
Spese per disposizioni impartite via fax	Euro 25,00

VALUTE

Bonifici in entrata – Valuta di accredito in conto corrente	
Bonifici transfrontalieri rientranti nel Regolamento CE 924/2009	Stesso giorno del ricevimento
Bonifici rientranti nella Direttiva 2007/64/CE (c.d. Direttiva PSD)	Stesso giorno del ricevimento

TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE

Per tutte le tipologie di bonifico: entro il termine massimo di **1 (un) giorno lavorativo** alla data di ricezione dell'ordine.

TERMINE DI CUT – OFF

(limite di orario fissato dalla Banca, avuto anche riguardo alle modalità di trasmissione delle disposizioni di bonifico, oltre il quale le disposizioni di bonifico si considerano ricevute la giornata operativa successiva).

Bonifici verso l'estero (ricevuti in forma cartacea o tramite Internet Banking) **entro le ore 16,00**

BONIFICI ESTERI

DIRETTIVA PSD (*Payment System Directive*)

La recente direttiva sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/CE *Payment Service Directive*) del 13 novembre 2007 recepita in Italia con il d.lgs. n. 11 del 13 febbraio 2010 disciplina tutti i pagamenti e, quindi, anche i bonifici che hanno le seguenti caratteristiche:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della Direttiva PSD, entrambi i prestatori dei servizi di pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano situati nella Comunità o l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nella Comunità.

- la divisa di pagamento è l'Euro o una divisa di un Paese dello Spazio Economico Europeo.

Le principali novità introdotte dalla Direttiva PSD sono le seguenti:

TEMPI DI ESECUZIONE

I bonifici all'interno dei Paesi dell'Unione Europea devono avere tempi certi di esecuzione; in particolare, i bonifici pervenuti alla Banca soggetti alla direttiva PSD saranno eseguiti nel rispetto della seguente tempistica:

- salvo il caso di specifici accordi in deroga, **entro 1 (un) giorno lavorativo**.

DISPONIBILITA' DEI FONDI E DATA VALUTA

Per i fondi ricevuti da un'altra Banca – se denominati in Euro – la data disponibilità e la data valuta applicata al conto corrente coincidono sempre **con la data in cui è avvenuto l'accredito dei fondi sul conto della Banca**.

COORDIANTE BANCARIE

Il **codice IBAN** è l'unico identificativo per l'esecuzione dei bonifici.

OBBLIGO DI SPESE SHARED

Per tutte le operazioni disposte in Euro e che non prevedono la conversione valutaria da parte dei prestatori dei servizi di pagamento coinvolti, il soggetto Pagatore e il soggetto Beneficiario, rispettivamente, dovranno pagare le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento, sia in ingresso che in uscita.

Il Regolamento CE n. 924 del 16 settembre 2009 che ha abrogato il precedente Regolamento CE n. 2560/2001 in tema di pagamenti transfrontalieri prevede il principio di parità di trattamento tariffario dei pagamenti transfrontalieri con gli equivalenti bonifici nazionali prescrivendo allo scopo che con decorrenza 1° novembre 2009 le commissioni applicate da un ente ai bonifici transfrontalieri in euro fino all'importo massimo di Euro 50.000,00 siano uguali a quelle addebitate dallo stesso ente ai corrispondenti pagamenti eseguiti nello Stato in cui l'ente è stabilito.

Nell'ottica di facilitazione dei bonifici in parola il regolamento prescrive altresì che le banche comunichino a ciascun Cliente che lo richiama il proprio codice di identificazione della banca (codice BIC) e le coordinate bancarie internazionali del conto del Cliente stesso (IBAN).

BONIFICI ESTERI

RECLAMI

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca al seguente indirizzo:

Banca Interprovinciale S.p.A.,

Direzione Generale, Servizio Segreteria/Legale,

Oggetto "Reclamo",

Via Emilia Est, n. 107 – 41121 Modena,

- tramite posta elettronica all'indirizzo: info@bancainterprovinciale.it;
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: info@pec.bancainterprovinciale.com;

oppure possono essere presentati presso le Filiali della Banca.

La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo ad operazioni e servizi bancari e finanziari.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- per le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari all'**Arbitro Bancario Finanziario** (d'ora innanzi, per brevità, A.B.F.). Per avere informazioni e sapere come rivolgersi all'A.B.F. è possibile consultare le apposite guide sull'A.B.F., disponibili presso le Filiali della Banca, consultare il sito *internet* www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere alle segreterie tecniche dell'A.B.F., presso le Filiali della Banca d'Italia di Milano, Roma, Napoli ai seguenti indirizzi:

- Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123, Milano, tel.: 02-724241;
- Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187, Roma, tel.: 06-47921;
- Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133, Napoli, tel.: 081-7975111;

- oppure presentare un'istanza di conciliazione al **Conciliatore Bancario Finanziario** che promuove l'attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie sia nelle forme di cui all'art. 5 del d.lgs., n. 28 del 2010 in materia di Mediazione Obbligatoria, sia attraverso le condizioni e secondo le procedure definite nel relativo regolamento, disponibile presso le Filiali della Banca Interprovinciale S.p.A.

BONIFICI ESTERI

LEGENDA

Beneficiario	<i>Persona fisica o giuridica a favore della quale è messo a disposizione l'importo di un bonifico.</i>
Bonifico estero	<i>Per bonifico estero si intende un bonifico la cui controparte è non residente o il cui importo è espresso in divisa estera.</i>
Bonifico Transfrontaliero	<i>Bonifico effettuato da una banca (o ente) insediata in uno stato membro dell'Unione Europea per incarico di un ordinante, al fine di mettere a disposizione una somma di denaro a favore di un beneficiario presso una banca (o ente) insediata in un altro Stato membro; l'ordinante ed il beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere.</i>
Bonifico urgente	<i>Per bonifico urgente si intende un bonifico da eseguire nello stesso giorno di accettazione dell'ordine.</i>
Causa di forza maggiore	<i>Circostanza esterna a chi la adduce, anormale e imprevedibile, le cui conseguenze non sono evitabili, nonostante ogni diligenza impiegata, nell'esecuzione delle disposizioni ricevute.</i>
Disponibilità	<i>Data a partire dalla quale si possono prelevare le somme depositate/maturate in conto corrente.</i>
IBAN	<i>Acronimo del termine International Bank Account Number che identifica le coordinate bancarie internazionali di una rapporto di conto corrente.</i>
Mettere a disposizione	<i>Atto con il quale si attribuisce al beneficiario la facoltà di disporre di denaro e che determina la decorrenza dei relativi interessi.</i>
Non residenti	<p>Secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>i cittadini italiani con dimora abituale all'estero;</i> • <i>i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale;</i> • <i>le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione.</i>
Ordinante	<i>Persona fisica o giuridica diversa da una banca che impartisce un ordine di eseguire un bonifico.</i>
Residenti	<p>Secondo le disposizioni dell'art. 1, del d.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia;</i> • <i>i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;</i> • <i>le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;</i> • <i>le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione.</i>
Termine d'esecuzione dell'ordine	<i>Termine entro il quale la somma è accreditata sul conto dell'ente (banca) del beneficiario o del beneficiario stesso.</i>